

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE

N. 172 DEL 29/08/2023

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE: VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO

OGGETTO: Concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria commi 816-847, dell'articolo 1, della l. 27/12/2019, n. 160 per le sole esposizioni pubblicitarie, compresa la materiale affissione dei manifesti del comune di Pray, con procedura negoziata sotto soglia, con affidamento diretto come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato ed implementato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76.
Il codice C.I.G è il seguente: Z873C46610

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- con determinazione del Responsabile 278 del 09/12/2019 venivano affidati i servizi in oggetto;
- da tale data il servizio è stato svolto dalla STEP Srl con piena soddisfazione dell'Ente e in perfetta aderenza alle previsioni contenute nel capitolato d'oneri e della proposta tecnica da questa presentata;
- con deliberazione n° 55 in data 22.08.2023 la giunta Comunale si forniva indirizzo al responsabile del servizio di affidare la Concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria commi 816-847, dell'articolo 1, della l. 27/12/2019, n. 160 per le sole esposizioni pubblicitarie, per la durata di anni cinque compresa la materiale affissione dei manifesti del comune di Pray, per le ragioni espresse in premessa, alla ditta STEP Srl – Partita IVA 02104860909, iscritta al n. 139 dell'albo dei concessionari della riscossione istituito dal Ministero delle Finanze, fino al 31/12/2028 alle condizioni della proposta acquisita agli atti;

Visto

- il par. 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018, che prevede espressamente la possibilità, sebbene a carattere eccezionale, di procedere all'affidamento del contraente uscente *“in considerazione della particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”*;

Ravvisato che

- STEP ha attualmente in corso di espletamento il servizio di accertamento e

riscossione anche coattiva del Canone patrimoniale e deve portare a compimento l'attività di riscossione coattiva degli insoluti dei tributi gestiti, derivanti a seguito della procedura di accertamento eseguita nel corso dell'incarico;

- l'eventuale frazionamento delle attività di gestione straordinaria e coattiva delle entrate afferente alla medesima fattispecie, così come l'utilizzo di procedure gestionali differenti da quelle attualmente in uso anche agli uffici e ai contribuenti per gli adempimenti di competenza, determinerebbe notevoli disguidi nei confronti dell'utenza, oltre che una chiara duplicazione dei costi, laddove l'Ente si dovesse trovare nella condizione di dovere espletare una nuova procedura di gara, che potrebbe definire la presenza di due distinti soggetti gestori di fatto di medesime attività, che determinerebbe di sicuro delle ripercussioni negative nella gestione, ovvero nella certa corresponsione di oneri doppi da parte dell'Amministrazione, derivanti dalla auspicabile attivazione di medesime procedure esecutive nei confronti dello stesso soggetto passivo da parte di due distinti attori coinvolti;
- l'utilizzo degli archivi informatici di STEP fruibili in modalità web da parte della collettività, rappresenta un elemento di sicuro vantaggio per la gestione essendo il sistema perfettamente aderente alla realtà odierna e costantemente adoperato da diversi utenti ai fini della presentazione delle denunce e per altre funzionalità ivi presenti, e comunque tale da determinare un elevato grado di soddisfazione da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo di riscossione;
- l'attivazione di una eventuale procedura di gara per l'affidamento del servizio di quo, in luogo comunque di un obbligo al completamento delle attività già avviate per la STEP vedrebbe sicuramente la sovrapposizione di competenze da parte di due distinti soggetti, di difficile convivenza e ad ogni modo con concreti rischi legati alla limitazione dell'operatività da parte di entrambi gli attori coinvolti;
- a seguito di contatti intercorsi con la STEP al fine di potere riscontrare la eventuale disponibilità di questa a realizzare l'incarico di quo, questa si è resa disponibile ad eseguire le attività alle condizioni della proposta allegata.
- non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura, giacché tutto ciò che è presente ha come unico elemento di selezione la variabile del prezzo fisso e non quella percentuale che intende adottare l'amministrazione per garantire che possano essere raggiunti determinati obiettivi di incasso, ed altresì non è prevista la gestione sotto forma di concessione, quanto il mero supporto alle attività che determinerebbe un considerevole aggravio nei lavori degli uffici comunali, così come la necessità di risorse specifiche non presenti nella pianta organica;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato ed implementato dal Decreto Legge 36/2023, che dispone che per appalti di valore inferiore a 150.000,00 euro si possa procedere *“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....”*

- il dispositivo della sentenza n. 101/2020 emessa dal TAR Sardegna Sezione I ha precisato che il principio di rotazione non è applicabile alle concessioni;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e smi ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;
- il servizio di quo, nella modalità richiesta dall'Ente, cioè la forma di concessione non risulta comunque reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto che

- comunque l'applicazione obbligatoria del MEPA (comma 450 l. n. 296/2006) ovvero dei canali telematici territoriali trova luogo, per regola generale, in relazione a tutti gli acquisti della PA, come del resto ripetuto più volte dalla Corte dei Conti (con particolare riferimento anche agli acquisti in economia: cfr. tra le varie Sez. Marche n. 17/2013; Sez. Lombardia n. 92/2013; v. anche CDS n. 3/2013). Ma per tale stessa ragione non trovi luogo invece in relazione agli affidamenti in concessione di servizi, dal momento che in tale ipotesi non si ravvisa un vero e proprio "acquisto" di un servizio destinato al comune poiché la prestazione è rivolta direttamente agli utenti che ne sopportano anche i costi, mentre la controprestazione è costituita dal diritto di gestire il servizio in chiave produttiva (v. anche ANAC det. n. 11/2015).
- è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite ricerca su internet con acquisizione di informazioni sui valori economici afferenti servizi analoghi conferiti da altre Amministrazioni, volta ad un confronto dei prezzi di mercato, e che è pervenuta la proposta di STEP Srl;
- Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal d.lgs. n. 36/2023;
- Ritenuto di affidare al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti e come ribadito in premessa. Inoltre, il servizio di accertamento e riscossione anche coattiva di proposto in forma di concessione risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;
- Constatato che le condizioni economiche saranno migliorative rispetto a quelle attualmente in vigore;

Dato atto che:

- il d.lgs. n. 36/2016 così come modificato dal Decreto Legge n. 36/2023, ha stabilito che la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
- appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-

bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:
 - l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di fornire un servizio di adeguato livello qualitativo all'utenza usufruendo di una ditta specializzata nel settore iscritta all'albo dei concessionari della riscossione
 - l'oggetto del contratto riguarda la Concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria commi 816-847 , dell'articolo 1, della l. 27/12/2019, n. 160 per le sole esposizioni pubblicitarie, compresa la materiale affissione dei manifesti del comune di Pray;
 - la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nella offerta tecnico operativa presentata dalla ditta STEP Srl;
- Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
- Visti:
 - l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato ed implementato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,
 - l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico e la Determinazione ANAC n. 11/2015;
 - gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
 - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
 - il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
 - l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
 - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";
- Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;
- Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "*Regolamento recante il*

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pray"

DETERMINA

- 1) di affidare per le motivazioni di cui in premessa in esecuzione alla deliberazione GC n° 55 del 22.08.2023, la Concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria commi 816-847 , dell'articolo 1, della l. 27/12/2019, n. 160 per le sole esposizioni pubblicitarie, compresa la materiale affissione dei manifesti del comune di Pray, per le ragioni espresse in premessa, alla ditta STEP Srl – Partita IVA 02104860909, iscritta al n. 139 dell'albo dei concessionari della riscossione istituito dal Ministero delle Finanze, fino al 31/12/2028 alle condizioni della proposta allegata e sulla base del capitolato d'oneri allegato alla presente, con possibilità per questa di portare a compimento fino a conclusione - materiale incasso e/o eventuale discarico per inesigibilità - le procedure di riscossione coattiva iniziate prima della conclusione del contratto;
- 2) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
- 4) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Il Vice Segretario Comunale Resp. del Servizio

Dr. VANTAGGIATO Piero Gaetano

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

**PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 172 IN DATA 29/08/2023
DEL SERVIZIO SEGRETERIA**

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma _____

Vantaggiato Dr. Piero Gaetano

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Il sottoscritto Conti Geom. Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio TECNICO, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale-sostituto, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma _____

**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __22/08/2023_____

Firma_____